

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 5 ottobre 2021, n. 185

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica di 0,95 MWe, sito nel Comune di Candela (FG), in località "Cianfurro", costituito da n.1 aerogeneratore, nonché, delle infrastrutture indispensabili ed opere di connessione alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore, mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate in:

- **connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita da cabina;**
- **dispositivo di sezionamento da palo;**
- **costruzione di una cabina di consegna;**
- **sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione);**
- **quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.**

Setteventi s.r.l. con sede legale in Corso Italia 27, Bolzano (BZ)- P.I.: 0302943656.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";

- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La società **Setteventi S.r.l.**, con sede legale in **Bolzano (BZ)**, al **Corso Italia n. 27**, Cod. Fisc. e P.IVA **0302943656**, ha richiesto a questa Regione, in data 06/02/2019, con istanza acquisita al prot. n.619 del 08/08/2019, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, per la produzione di energia elettrica di tipo eolico, denominato “Candela”, della potenza nominale di 0,95 MWe, sito nel Comune di Candela (FG), in località “Cianfurro”, nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili.

La Società istante, in data 01/10/2018, ha accettato incondizionatamente la STMG indicata da E-distribuzione S.p.A nel preventivo di connessione (Cod.id. 183277503), rif. prot. n.P0122353 del 27/07/2018, che prevede l’allacciamento dell’impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, alimentato dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore mediante realizzazione delle opere sinteticamente individuate in:

- connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l’Ingresso/Uscita da cabina;
- dispositivo di sezionamento da palo;
- costruzione di una cabina di consegna;
- sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione);

- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.

Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la società istante ha dichiarato (come da Perizia giurata, allegata all'istanza, del 12/04/2019, a firma del Tecnico, acquisita agli atti di conferenza di servizi del 17/03/2020), che l'impianto in progetto è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza, regionale (Allegato IV, punto 2, lett. d) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), poiché, non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA e non sussiste alcuna delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri, di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di dare impulso al procedimento, ha effettuato la verifica formale sulla completezza dell'istanza e ha trasmesso, con nota prot. n.1354 del 19/03/2019, preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione allegata all'istanza, che la società ha riscontrato con nota del 02/05/2019, acquisita, al prot. n.2032, del 7/05/2019, con la quale ha comunicato di aver provveduto al deposito della documentazione integrativa sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e, pertanto, con successiva nota prot. n.2476, del 6/06/2019, la Sezione procedente ha comunicato il formale avvio del procedimento amministrativo invitando, tuttavia, la società ad integrare l'istanza con la "*richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio*", che la società Setteventi S.r.l. ha trasmesso ed è stata acquisita al prot. n.3097 del 22/07/2019.

Al fine di garantire la completezza documentale della progettazione definitiva, a seguito di un approfondimento istruttorio, è stata ravvisata la necessità di richiedere ulteriori integrazioni documentali, comunicate al proponente con nota prot. n.387, del 22/01/2020, e con ulteriore nota prot. n.391, del 23/01/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha convocato **la prima riunione di Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 27/02/2020**, per l'esame del progetto in oggetto, da svolgere ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., condizionandola alla trasmissione della documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n.387, del 22/01/2020, improrogabilmente, entro la data del 4/02/2020.

La società Setteventi S.r.l., ha provveduto al deposito della documentazione, integrativa, richiesta con la succitata nota prot. n.387 del 22/01/2020, in data 04/02/2020, sia sul portale di sistema puglia che, con pec, acquisite ai prott. nn. 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 e 861 del 10/02/2020.

La seduta di conferenza di servizi, in considerazione dell'emergenza sanitaria, nonché, delle misure previste nel DPCM del 9/03/2020, originariamente programmata in modalità videoconferenza per il giorno 27/02/2020, si è svolta in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90 e s.m.i, in data **17/03/2020**, giuste comunicazioni prott. n.1344 del 24/02/2020, n.1704 del 09/03/2020 e n.1776 del 10/03/2020.

Nel corso della prima Conferenza di Servizi del 17/03/2020, svolta in modalità asincrona, come desumibile dal relativo verbale trasmesso, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n.2008, del 17/03/2020, si è preso atto che l'Autorità di Bacino, con nota pec acquisita al prot. n.1391 del 26/02/2020, ha chiesto di produrre documentazione integrativa che la società trasmetteva sia alla Sezione procedente che alla stessa Autorità di Bacino, con nota acquisita al prot. n.1969 il 16/03/2020. Contestualmente, si è preso atto delle prescrizioni contenute nei pareri forniti e allegati al verbale, nonché, del parere sfavorevole della RFI-Direzione Territoriale Produzione Bari, reso con nota acquisita al prot. n.1403 il 27/02/2020, che è stato sottoposto al proponente per le valutazioni di competenza e, pertanto, il RUP, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, ha precisato che "*avrebbe assunto determinazioni in merito all'acquisizione dei pareri mancanti, riservandosi di convocare conferenza di servizi in modalità sincrona per esaminare il parere sfavorevole pervenuto*".

Nella suddetta conferenza di servizi è stata acquisita agli atti la *“Comunicazione di non interferenza con attività mineraria per la realizzazione di un aereogeneratore singolo con potenza 950 kW in agro di Candela (FG), località Cianfurro”*, del 21/01/2019, a firma del progettista Ing. Massimo Magnotta, e ricevuta di avvenuta consegna della pec trasmessa in data 04/02/2020, acquisita al prot. n.856, del 10.02.2020, al Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche- Sezione UNMIG di Napoli.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, essendo intervenuto sia il riscontro, della società istante, trasmesso in data 03/06/2020, acquisito al prot. n.3919 del 4/06/2020, al parere sfavorevole della RFI-Direzione Territoriale Produzione, reso in sede di Conferenza dei Servizi del 17/03/2020, che il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, rif. prot. n.4644 del 30/06/2020, acquisito al prot. n.4420 del 09/06/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, ha convocato la **seconda riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **31/07/2020** alle ore 10:00, in modalità videoconferenza, anticipata poi alle ore 9:00 per esigenze di servizio.

Nel corso della Conferenza di Servizi del 31/07/2020, come desumibile dal relativo verbale trasmesso, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, con nota prot. n. 5515, del 03/08/2020, si è preso atto *“delle prescrizioni contenute nei pareri forniti e allegati al verbale, nonché, del parere sfavorevole della RFI-Direzione Territoriale Produzione Bari, reso con nota rif. prot.n. A0011\P\ 2020\0002837 del 28/07/2020, acquisito al prot. n.5356 del 29/07/2020, da sottoporre al proponente per le valutazioni di competenza”*.

Nella stessa conferenza:

- *“si evidenziava che le osservazioni formulate dalla società riguardano aspetti di competenza esclusiva di RFI, peraltro, riferiti alla sicurezza della viabilità ferroviaria, che dovranno, pertanto, essere valutate e risolte dallo stesso Ente Gestore RFI;*
- *si prendeva atto della richiesta formulata dalla società di sospensione della Conferenza di Servizi sino al 30/09/2020 e, per l'effetto, sospende il procedimento amministrativo;*
- *il RUP si riservava di assumere determinazioni in merito all'acquisizione dei pareri, all'atto mancanti e di convocare conferenza di servizi in modalità sincrona dopo il decorso dei termini di sospensione del procedimento”*.

Nella suddetta conferenza di servizi è stato acquisito agli atti il parere dell'ENAC, rif. prot. n.0105395, del 13/09/2019, presente tra la documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it, e, ulteriormente, trasmesso dalla società in data 22/01/2021, acquisito al prot.n. 0709 del 22/01/2021.

La società istante, con note avente lo stesso oggetto, pervenute il 30/09/2020 e acquisite al prot. n. 6762 del 30/09/2020 e prot. n.6783 del 01/10/2020, a seguito del tavolo tecnico svoltosi in data 29/09/2020 con i referenti della Società RFI, ha chiesto a questa Sezione *“di sospendere per ulteriori 20 giorni la chiusura del procedimento autorizzativo, al fine di ottenere da RFI gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di sua competenza, per garantire a Setteventi di produrre un elaborato di dettaglio del sottopassaggio a norma del cavidotto con le opere di progetto afferenti all'ammodernamento della linea ferroviaria FG-PZ, prevista con una posa “No Dig”, nonché, una tavola di dettaglio della viabilità definitiva di accesso alla turbina, di tipo sterrato, che sarà essere posta in posizione tale da non intralciare nè ostacolare il nuovo percorso della strada che sarà realizzata in cavalcaferrovia”*, che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha concesso con nota prot. n.7123 del 13/10/2020, e, pertanto, ha sospeso la conferenza di servizi ed il procedimento amministrativo, per ulteriori 20 giorni a decorrere dal 30/09/2020, esonerando l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il conseguente ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo in conseguenza della sospensione, giusta dichiarazione di presa d'atto del legale rappresentante della società, acquisita al prot. n. 6987 del 07/10/2020.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali essendo intervenuto sia il riscontro, della RFI-Direzione Territoriale Produzione Bari, rif. prot. n.RFI-DRP- BA\A0011\P\ 2020\0003458 del 24/09/2020,

acquisito al prot. n.6597 del 25/09/2020, alla richiesta della società di un incontro tecnico, *al fine di valutare una soluzione condivisa atta a risolvere le interferenze del cavidotto con l'infrastruttura ferroviaria relativa alla linea ferroviaria Foggia-Potenza al km 36+540, con la quale comunicava la data dell'incontro*, sia la comunicazione della società del 27/11/2020, acquisita al prot.n.8548 del 30/11/2020, con la quale ha chiesto il riavvio del procedimento amministrativo, in considerazione delle soluzioni tecniche esecutive condivise con RFI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, con nota prot. n. 0498 del 18/01/2021, ha convocato la **terza riunione della Conferenza di Servizi** per il giorno **18/02/2021** alle ore 10:00, in modalità videoconferenza, **posticipata** con nota prot. n. 1513 del 16/02/2021, **al giorno 22/02/2021** alle ore 10:00 per impegni istituzionali.

La società Setteventi S.r.l., nella succitata nota del 27/11/2020, acquisita al prot. n.8548 del 30/11/2020, inviata anche a RFI, ha comunicato *"che non è stato necessario adeguare gli elaborati progettuali, in quanto la condivisione con RFI ha rinviato alla fase post autorizzativa le specifiche di dettaglio che saranno implementate nella progettazione esecutiva, con l'impegno ad accogliere le prescrizioni esecutive. La fase transitoria della viabilità di progetto, oggetto del procedimento autorizzativo in oggetto che precede la realizzazione della viabilità prevista nel progetto RFI, sarà dismessa ed adeguata con opportune modifica/compatibilizzazione nella fase a regime, con intersezione a T sulla viabilità complanare di futura realizzazione, prevista nel progetto di RFI, e nella eliminazione del tratto di strada sovrabbondante. Tale possibile compatibilizzazione sarà oggetto di accordo con le competenti strutture di RFI e sarà autorizzata a carico della scrivente, mediante istanza ex DPR 380/01 e smi"*.

La Sezione precedente, con la medesima nota di indizione della terza conferenza di Servizi, prot. n.0498 del 18/01/2021, ha precisato alla RFI-Direzione Territoriale Produzione Bari **"che dovrà esprimere nuovamente il parere di rispettiva competenza, che superi il parere precedentemente espresso, alla luce di quanto riportato nella nota della società, pervenuta in data 27/11/2020, acquisita al prot.n. 8548 del 30/11/2020, ed inviata anche a codesta Direzione, precisando le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi e pronunciandosi, pertanto, allo stato degli atti, sul progetto definitivo depositato sul portale di sistema puglia"**.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in data 15/02/2021, con nota prot. n.1474, ha trasmesso comunicazione relativa alla *"Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica"*, riscontrata dalla società istante anche al MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, con nota del 18/02/2021, acquisita al prot. n.1632 del medesimo giorno, agli atti di conferenza di servizi del 22/02/2021.

Nel corso della Conferenza di Servizi del 22/02/2021, come desumibile dal relativo verbale trasmesso con nota, prot. n.1781, del 23/02/2021, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, si è preso atto:

- *"delle prescrizioni contenute nei pareri forniti e allegati al verbale;*
 - *del riscontro della società ai pareri della Sezione urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, rif. prot. n.7992 del 09/09/2020 e rif. prot. n.12624, del 29/12/2020, consistente nella "Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreni in agro di Candela (FG)" inoltrata, a mezzo pec, in data 18/02/2021;*
 - *dei pareri sfavorevoli:*
 - *della RFI-Direzione Territoriale Produzione Bari, reso con nota rif. n. A0011\P\2021\0000741 del 15/02/2021, acquisito al prot. n.1476 del 15/02/2021;*
 - *di ARPA PUGLIA reso con nota rif. prot. n.0011162-155 del 15/02/2021, acquisito al prot. n.1504 del 15/02/2021;*
 - *del Comune di Candela, reso con nota rif. pec del 18/02/2021, acquisito al prot.n. 1631 del 18/02/2021;*
- che venivano sottoposti al proponente per le valutazioni di competenza".*

Nella stessa conferenza Il Presidente:

- *“evidenziava che:*
 - *“le osservazioni formulate dalla società riguardano aspetti di competenza esclusiva di RFI, peraltro, riferiti alla sicurezza della viabilità ferroviaria, che dovranno, pertanto, essere valutate e risolte dallo stesso Ente Gestore RFI;*
 - *il parere dell'ARPA attiene anch'esso ad aspetti correlati alla sicurezza e alle opere di compensazione che dovranno essere oggetto di approfondimenti e chiarimenti da parte della società;*
 - *il Comune dovrà definire, di intesa con la società, opere di compensazione di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010”.*
- *prende atto della richiesta formulata dalla società e disponeva la sospensione della Conferenza di Servizi e del relativo procedimento per 90gg, stante l'esonero dell'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo in conseguenza della sospensione, salvo eventuale minor tempo per la risoluzione del tema, ovvero ulteriore richiesta di proroga ove necessario, e si riservava di assumere determinazioni in merito all'acquisizione dei pareri, all'atto mancanti e di convocare conferenza di servizi in modalità sincrona per esaminare i pareri sfavorevoli pervenuti dopo la scadenza del termine di sospensione”;*

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.2133 del 01/03/2021, ha trasmesso comunicazione con riferimento ai lavori di conferenza di servizi del 22/02/2021, ad ARPA e alla RFI, riscontrata da RFI in data 24/03/2021 con nota rif. n.RFI-DPR-DTP_BA\A0011\P\2021\0001342, acquisita al prot. n. 2992 del 25/03/2021.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a seguito della comunicazione del 29/04/2021, acquisita al prot. n.4485 del 30/04/2021, con la quale la società ha sia trasmesso *“La Relazione Tecnica -Calcolo della gittata massima di un frammento di pala di un aerogeneratore tipo LTW90 0.95 MW”*, inoltrata per conoscenza anche alla RFI, che sia sia richiesto la convocazione della riunione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, ha convocato la **riunione della Conferenza di Servizi decisoria**, con nota prot. n.5531 del 24/05/2021, per il giorno **15/06/2021**, alle ore 9:00, in modalità videoconferenza.

Nel corso della Conferenza di Servizi del 15/06/2021, come desumibile dal relativo verbale trasmesso con nota, prot. n.6553 del 17/06/2021, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, si è preso atto:

- *“dei pareri forniti e allegati al presente verbale;*
- *del parere favorevole con prescrizioni della RFI-DPR-DTP rif. prot. n.BA\A0011\P\ 2021\0002820 del 14/06/2021, acquisito al prot. n.6375 del 14/06/2021, allegato al presente verbale, che supera il precedente parere sfavorevole espresso con nota prot. n. rif. n. A0011\P\2021\0000741 del 15/02/2021, acquisito al prot. n.1476 del 15/02/2021”.*

Nella suddetta conferenza, inoltre, il Presidente in merito alle misure di compensazione *“di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010”*, ha evidenziato che la società *“ha proposto, quale misura di compensazione, l'istallazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile in una piazzola, posta a margine del sito di impianto, che non è stata valutata positivamente da parte del Comune di Candela, che, tuttavia, non ha proposto una misura compensativa alternativa”.*

Pertanto, si è preso atto della disponibilità e dell'impegno assunto da parte della società ad effettuare misure di compensazione, alternative a quelle proposte, eventualmente richieste dal Comune di Candela, nella misura *“...comunque non superiore al 3% per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto”*, e si è evidenziato che *“..rientra nelle competenze del Comune riscontrare ed effettuare le relative proposte in tempi brevissimi, poiché, tali misure sono definite in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art.2 lett.f) dell'Allegato 2 al D.M. 10.09.2010”.*

Si è evidenziato, inoltre, alla società istante che *“la definizione delle misure di compensazione non è rimandabile alla fase pre-realizzativa dell'intervento poiché, ai sensi dell'art.3 dell'Allegato 2 al D.M. 10.09.2010 “L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica” e si invitava, pertanto, la stessa a prendere contatti con il Comune di Candela sollecitandolo alla definizione delle misure di compensazione”.*

Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso con nota prot. n. 6553 del 17/06/2021 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorché non intervenuti.

Successivamente alla quarta riunione di Conferenza di Servizi è stato acquisito l'ulteriore parere, di seguito elencato:

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria,** rif. prot. n.10998 del 14/06/2021, acquisito al prot. n. 6407 del 15/06/2021.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia,** rif. prot. MIBACT_SABAP-FG|12/03/2020|0002524-P|n. 2524/2020, acquisito al prot. n.1882 del 12/03/2020 e rif. prot. n.MIBACT_SABAP-FG|06/07/2020|0005030-P|n. 5030/2020, acquisito al prot. n. 4750 del 06/07/2020, ha comunicato che *“...le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto in esame non risultano direttamente interessate da Beni Culturali di cui alla Parte II e Parte III del Dlgs n.42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt.10, 13, 14 e 45 del citato Dlgs n.42/2004. Si evidenzia al contempo che le suddette opere ricadono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica.....l'area dove è prevista la messa in opera della monopala è caratterizzata, in superficie, di molti frammenti ceramici...ascrivibili genericamente all'età romana....inoltre il tracciato del cavidotto è in prossimità di alcune anomalie note da foto interpretazioni, riconducibili a possibili tracce di viabilità antica. Tanto premesso, questa Soprintendenza relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla costruzione dell'impianto in oggetto a condizione che:*

- 1) In relazione alla citata area di interferenza della monopala (e relative opere civili connesse quali strade, piazzole, ecc.), vengano effettuati saggi di scavo preliminari, ai fini di verificare natura, consistenza e datazione dei depositi archeologici e la compatibilità con la progettata realizzazione delle opere;
- 2) Tutti i lavori di scavo per la realizzazione dei cavidotti interno ed esterno, siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa.

Qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza archeologica, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente di riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. L'inizio dei lavori ed il nominativo del soggetto incaricato della assistenza archeologica dovrà pertanto essere comunicato con congruo anticipo a questa Soprintendenza che curerà l'alta sorveglianza sulle attività.

*Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza esprime **parere favorevole** al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per l'intervento in oggetto **subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni archeologiche sopra riportate.***

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, rif. nota MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020.**

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- il MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, con riferimento alla “Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica”, con nota del 2/09/2020, acquisita al prot. n. 6085 del 7/09/2020 ha indicato che, ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.lgs. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, l’eventuale installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato,sono oggetto di autorizzazione generale.....il soggetto interessato dovrà produrre apposita istanza secondo l’allegato modello da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II – Viale America 201 – 00144 ROMA – PEC dgscerp.div02@pec.mise.gov.it.
- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot.n.6746 del 30/09/2020, ha trasmesso comunicazione relativa all’installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sulla base della suddetta nota del MISE-Divisione III-Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, chiedendo alla società di procedere all’inoltro della istanza al MISE- Divisione II ai fini del rilascio dell’autorizzazione generale di cui all’art.104comma 1)lett b) del D.Lgs 259/2003;

RILEVATO che:

- La Società Setteventi S.r.l. ha trasmesso in data 18/02/2021, alla scrivente Sezione e al MISE- Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, comunicazione relativa alla “Installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica”, acquisita al prot.n. 2632 del medesimo giorno e agli atti di conferenza di servizi del 22/02/2021, nella quale ha indicato che: “in relazione al progetto di “Installazione della rete di comunicazione elettronica in fibra ottica”, ricorrono le condizioni normative di cui all’art. 105, co. 2, lett. a ed art. 99, co. 5 D.Lgs. n. 259/2003, per effetto delle quali tale attività di installazione è libera..... in quanto la società risulta avere la disponibilità giuridica delle aree delle particelle (Comune di Candela, Foglio 11, particelle 136, 137, 20, 21, 24) su cui sviluppa la rete.....Pertanto in conformità all’art. 99, co. 5, la contiguità fisica delle particelle permette di ritenere soddisfatti i criteri di installazione della rete all’interno delle particelle sopraccitate”.
- Il MISE - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, non ha fatto pervenire ulteriori comunicazioni, e, pertanto, non ha espresso il rispettivo parere di competenza.

Pertanto, si ritiene assolto l’onere di quanto segnalato dal **MISE - Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise.**

- **Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l’Energia e il Clima - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari - Divisione X - Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale di Napoli, rif. prot. n.2008 del 17/03/2020, acquisto al prot. n.2298 del 27/03/2020 e rif. prot. n.10693 del 08/04/2021, acquisito al prot. n. 3551 del 08/04/2021, ha comunicato che “dal 1Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11/06/2012, prot. n.11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.... Si fa presente che la procedura sopraccitata...assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l’obbligo per il proponente di inviare a quest’Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”;**

In riferimento ai suddetti pareri si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Setteventi S.r.l. in data 04.02.2020, acquisita al prot. n.856, del 10.02.2020, ha comunicato di aver svolto la verifica puntuale della interferenza del progetto in oggetto con i titoli minerari per idrocarburi, così come indicate dal MISE - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G, dalla quale *"...è risultato che le strutture del progetto ricadono in aree cosiddette "concessioni di coltivazione" ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari"*;
- la summenzionata verifica si concludeva con la dichiarazione da parte del tecnico *"dell'assenza di interferenze del progetto con titoli minerari vigenti che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prelist dall'art.120 del Regio Decreto 1775/1993, a condizione che venga assunto l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all'atto di avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc....) al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave"*;

RILEVATO che:

- come previsto dalle note rif. prott. n.2008 del 17/03/2020, acquisita al prot. n.2298, del 27/03/2020 e n.10693 del 08/04/2021, acquisita al prot. n.3551 del 08/04/2021, della Sezione Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica *"... assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare"*;
- la società Setteventi S.r.l. in data 03/02/2020 ha trasmesso, a mezzo pec, la suddetta dichiarazione anche al MISE - Divisione X - Ufficio U.N.M.I.G, la cui ricevuta di avvenuta consegna è stata acquisita agli atti di conferenza di servizi del 17/03/2020;

Pertanto, si ritiene superato quanto segnalato dal Ministero della Transizione Ecologica Divisione X - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale di Napoli.

- **Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, rif. prot. n. 0001423 del 30/01/2020, acquisito al prot. n. 659 del 31/01/2020, rif. prot. n.8942 del 08/07/2020, acquisito al prot. n. 4879 del 09/07/2020, rif. prot. n.2190 del 09/02/2021, acquisito al prot. n.1314 del 09/02/2021, ha comunicato che *"...gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi.....Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che la presente, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui all'artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art.4), per quanto attiene la presentazione della SCIA, il tutto nel rispetto del D.M. 15/07/2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento"*.
- **Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata** rif. AGDPUB01_1981_4348671_4992329 del 03/02/2021, ha comunicato che *"si rappresenta che la scrivente non è in grado di esprimere l'eventuale"*

parere di propria competenza, atteso che,....., è risultato impossibile consultare la documentazione e/o i progetti afferenti l'intervento in trattazione, in quanto non visionabili sul medesimo Portale di codesto Ente Territoriale".

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n.1289 del 09/02/2021, ha comunicato che *"il portale di sistema puglia è stato aperto al fine di rendere visionabile il progetto e consentire l'espressione dell'eventuale parere di rispettiva competenza"*.

RILEVATO che:

- l'Agenzia del Demanio, rif. prot. n.AGDPUB01_3085 del 17/02/2021, acquisito al prot. n.1599 del 18/02/2021, ha comunicato che *"dall'analisi della documentazione presente sul sito web indicato nel foglio prot. n. 498 sopra citato, ed in particolare dal piano particellare di esproprio del 02/2019, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al demanio dello Stato."*

Pertanto, è stato acquisito il parere favorevole dell'**Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata**.

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, rif. prot. n. 10998 del 14/06/2021, acquisito al prot. n. 6407 del 15/06/2021, ha comunicato che *".....dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio per le quali è competente questo ufficio"*.
- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – P.O. Attuazione Politiche Forestali di Foggia** rif. prot. n.7975 del 13/02/2020, acquisito al prot. n.1078 del 13/02/2020, ha comunicato che, *"...esaminati gli elaborati tecnici, le aree interessate dai suddetti lavori, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG), sui terreni identificati catastalmente in oggetto..."*; Fg 11 particelle 15, 21, 136, 137, 524, 20 e 24 del Comune di Candela, *"...non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, pertanto quest'Ufficio non adotterà alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica. L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, comporta la richiesta di autorizzazione al taglio da inoltrare a questo Servizio Territoriale in ottemperanza alla normativa regionale vigente"*.
- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia**, rif. prot. n.13967 del 13/03/2020, acquisito al prot. n.1951 del 16/03/2020, ha comunicato che *"...**ESAMINATO** il progetto del **Parco Eolico**.....**SI RITIENE CONFORME** alle norme citate in premessa e, pertanto, **SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE**, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:*
 1. *tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;*
 2. *nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;*
 3. *terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo stato originario di suolo;*
 4. *nella fase di chiusura e riempimento delle trincee di cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli*

appezamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

5. *se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;*
6. *Divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica."*

- **Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche**, rif. prot. n.6690 del 07/07/2020, acquisito al prot. n.4872 del 09/07/2020, ha comunicato che *"in riferimento al procedimento di cui all'oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link: <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>"* e rilevato che *".....Nel complesso l'intervento ricade in aree in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque non prevede vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità con il PTA, **nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto**. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti e di garantire la protezione della falda acquifera da eventuali contaminazioni"*.
- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**:
 - rif. prot. 7992 del 09/09/2020, acquisito al prot. n. 6199 del 11/09/2020, ha comunicato che *"Il Comune di Candela, che secondo quanto indicato nell'oggetto della suddetta nota, appare interessato dal procedimento "de quo", risulta ricompreso negli elenchi di cui alla nota di questo Servizio prot. n. A00 079/7527 del 27/08/2020 cui si rimanda, quale Comune validato sul PPTR (PPTR SIT Puglia, nella sezione Usi Civici: verifica consistenza) il cui territorio è parzialmente gravato da usi civici.Si rammenta....che qualora dalla verifica risultano terreni gravati da uso civico, gli stessi non possono essere sottoposti a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa amministrazione regionale, non sono espropriabili, e ai sensi dell'art.3 della L. n. 168/2017 non sono alienabili, divisibili, usucapibili"*;
 - rif. prot. n.12624 del 29/12/2020, acquisito al prot. n.9463 del 30/12/2020, ha comunicato che *"... con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione"*.

In riferimento ai suddetti pareri si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Setteventi S.r.l, ha riscontrato i pareri della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, rif. prot. n.7992 del 09/09/2020 e rif. prot. n. 12624 del 29/12/2020 trasmettendo in data 18/02/2021, "Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreni in agro di Candela (FG)";

RILEVATO che:

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, rif. prot. n.3478 del 24/03/2021, acquisito al prot. n.2949 del 24/03/2021, ha comunicato che *"...a seguito dell'attività istruttoria e della consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del comune di Candela (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravanti da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 11 p.lle 136-137-20-21-24"*.

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Regionale di Vigilanza**, rif. prot. n.1558 del 09/06/2020, acquisito al prot. n.4021 del 09/06/2020, ha

comunicato che *“.....ai fini dell’espressione del parere/nulla-osta/atto di assenso da esprimersi nell’ambito della riunione di Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 c.2 della L.n. 241/90, relativamente al progetto comprensivo delle opere di connessione alla rete elettrica, infrastrutture (elettrorodotti e stazioni elettriche) e impianto di produzione da f.e.r., oggetto della procedura di Autorizzazione Unica, la scrivente Sezione, avuto riguardo le specifiche competente in capo alla stessa, non esprime il proprio contributo istruttorio al fine di arricchire il quadro di ulteriori elementi. Tuttavia, si rappresenta che, qualora codesta Sezione ne ravvisi la necessità, il personale di questa struttura può fornire il contributo istruttorio operando opportuno controllo sul territorio ovvero, a valle del rilascio autorizzativo, provvedere a vigilare, con eventuale supporto e programmazione del controllo stesso, con il personale della Polizia locale territorialmente competente”.*

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni**, rif. prot. n. AOO_064/PROT/25/01/2021/0001246 del 25/01/2021, acquisito al prot. n.6419 del 15/06/2021 ha comunicato che *“...ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera”.*
- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive**, rif. prot. n. 2896 del 27/02/2020, acquisito al prot. n.1417 del 27/02/2020, rif. prot. n.8648 del 29/07/2020, acquisito al prot. n. 5370 del 29/07/2020 e rif. prot. n. 2526 del 22/02/2021, acquisita al prot. n. 1793 del 23/02/2021, ha comunicato che *“esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.”*
- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica**, rif. prot. n.1851 del 23/01/2020, acquisita al prot.n. 804 del 04/02/2020, ha comunicato *“....di aver esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando l’interferenza della succitata linea elettrica con il reticolo del canale minore denominato “La Marana” ricadente in agro del Comune di Candela. Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell’istruire la domanda di concessione per l’attraversamento delle aree del Demanio idrico è tenuto a richiedere il parere all’Autorità Idraulica competente per territorio. Rilevato che l’impianto interferisce con il suddetto canale e che la modalità di attraversamento adottata sarà fatta con l’ausilio di tecnica non invasiva No Dig. Nello specifico si prevede di adottare la tecnologia del Horizontal Directional Drilling (HDD) che prevede l’esecuzione della perforazione eseguita mediante utensile direzionabile che permetterà di controllare l’andamento plano-altimetrico. Per quanto riguarda la compatibilità con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. (Piano di Assetto idrogeologico) si esprimerà l’Autorità di Bacino della Puglia, invitata anch’essa ad esprimere il proprio parere; Accertato che la linea elettrica interferisce con il reticolo del canale minore “La Marana”. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole sotto il profilo idraulico con la prescrizione che il cavo deve essere posato ad una profondità del letto del canale non inferiore a mt. 2,50”.*
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale**, rif. nota prot. n. 4203/2020 del 26/02/2020, acquisito al prot. n.1391 del 26/02/2020 ha comunicato che *“.....considerato il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della ex Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005, dal quale emerge che: l’intero impianto in progetto ricade in area a pericolosità georidrologica media e moderata (PG1).....; il tracciato della linea elettrica MT che collega l’impianto in progetto alla esistente linea elettrica MT aerea “S, Carlo” interseca il reticolo idrografico della carta IGM in scala 1:25000 in corrispondenza del compluvio La Marana, interessando aree assimilabili ad “Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” e “Fasce di pertinenza*

ftuviale” ove vigono le disposizioni degli artt. 4, 6 e 10 delle NTA;l’aerogeneratore e la cabina di consegna ricadono in prossimità del reticolo idrografico della Carla Idrogeomorfologica della Regione Puglia.....” ed “...esaminata la documentazione progettuale reperibile sul portale www.sistema.puglia.it, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, ai fini del rilascio del parere di competenza, richiede le seguenti integrazioni:

- *Le valutazioni e le calcolazioni contenute nelle succitate Relazione Geologica e Relazione Geotecnica siano verificate/confermate nel rispetto della normativa vigente (NTC2018) sulla base delle informazioni (stratigrafia, parametri geotecnici del terreno) desunte da specifiche indagini geognostiche (di tipo diretto e/o indiretto) eseguite in sito;*
- *Si estenda lo studio condotto nella summenzionata Relazione idraulica anche alla cabina di consegna in progetto, verificando l’esternalità del manufatto rispetto alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni; a tale scopo dovrà essere prodotta una planimetria (in formato shp file, sistema di riferimento WGS84-UTM33N) che riproduca contestualmente l’impronta al suolo della piena bicentenaria e le ubicazioni della cabina di consegna e dell’aerogeneratore; inoltre, con riferimento alle simulazioni condotte, si dovranno rendere disponibili le sezioni di calcolo idraulico e relativi risultati in termini di aree allagabili, tiranti, velocità;*
- *Si descriva con maggiore livello di dettaglio la soluzione prevista per l’attraversamento del compluvio La Marana, giustificando la compatibilità delle scelte tecniche/modalità esecutive con lo scenario di pericolosità restituito da uno specifico studio idrologico-idraulico.”*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- La società Setteventi S.r.l. ha riscontrato il parere dell’Autorità di Bacino, trasmettendo la documentazione integrativa richiesta, in data 13/03/2020, acquisita al prot. n.1969 del 16/03/2020;

RILEVATO che:

- l’Autorità di Bacino, con nota rif. prot. n.11353/2020, del 16/06/2020, acquisita al prot. n.4420 del 22/06/2020, ha comunicato che “...codesta Setteventi s.r.l. ha trasmesso la documentazione..... predisposta a seguito della richiesta di integrazioni formulata, da questa Autorità di Bacino Distrettuale.....giusta nota prot.n.4203 del 26/02/2020.....atteso che l’impianto in progetto interessa aree vincolate ai sensi degli artt. 4, 6, 10, 11, 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI (NTA), questa Autorità di Bacino Distrettuale, alla luce di quanto sopra esposto e per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - *si garantisca la sicurezza delle persone e delle cose, evitando di incrementare la pericolosità idrologica ed adottando ogni precauzione utile ad assicurare nel tempo la stabilità e funzionalità delle opere in progetto;*
 - *si eviti qualsiasi forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
 - *si accuri la protezione del cavidotto interrato da potenziali fenomeni erosivi e/o allegamenti;*
 - *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte;*
 - *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*

Resto inteso che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio dell’impianto.”

- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, rif. prot. n. 0014449/2020 del 27/07/2020, acquisito al prot. n.5303 del 27/07/2020, ha comunicato che “...Dall’esame della documentazione tecnica caricata sul portale **non sono emerse interferenze** degli interventi in progetto con le opere gestite da questo Consorzio”.
- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud - Taranto** rif. prot. n. 0005212 del 15/02/2021, acquisito al

prot. n.1544 del 16/02/2021, ha comunicato che *“In riscontro alla nota in riferimento g), con la quale la Regione Puglia ha comunicato l’indizione della Conferenza di Servizi per il giorno 18 febbraio p.v. afferente il progetto indicato in argomento, questo Comando Marittimo, presa visione della documentazione progettuale, conferma le favorevoli determinazioni già formulate con il foglio in riferimento d)”*.

- **ASL di Foggia**, rif. prot. n.0073303 del 28/07/2020, acquisito al prot. n.5346 del 28/07/2020, ha comunicato che *“...limitatamente agli aspetti di propria competenza esprime parere preventivo favorevole, in linea igienico-sanitaria, al progetto di cui all’oggetto, a condizione che:*
 - *siano assicurare le fasce di rispetto degli elettrodotti di edifici destinati ad uso residenziale;*
 - *siano previsti pozzetti di raccolta laddove è possibile lo sversamento di liquidi inquinanti e/o olii”*.

- **Acquedotto Pugliese** rif. prot. n. 10863 del 11/02/2020, acquisito al prot. n. 1050 del 12/02/2020, ha comunicato che *“dall’esame della documentazione tecnica illustrativa in nostro possesso, e da sopralluogo espletato in località Cianfurro foglio 11 e particelle 136/137/80/20/24, non si riscontrano interferenze con condotte di nostra competenza.”*

- **Aeronautica Militare – Comando Scuole dell’A.M./III Regione Aerea:**
 - rif. prot. n. M_D ABA001 REG2020 002834 del 21/01/2020, acquisito al prot. n.364 del 22/01/2020, ha comunicato che:
 1. *“...esaminato il progetto e verificato che l’ubicazione dell’intervento non interferisce con superfici di delimitazioni ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare né con servitù imposte a protezione dei siti dell’A.M., per quanto di competenza e relativamente ai soli interessi dell’Aeronautica Militare, si esprima il nulla osta alla realizzazione dell’opera citata in oggetto.*
 2. *Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “b”.*
 3. *In particolare, al fine dell’aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.*

 - rif. prot. n. M_D ABA001 REG2020 003916 del 27/01/2020, acquisito al prot. n.490 del 28/01/2020, **“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - *Per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 in data 09/08/2000 riguardante la sicurezza del volo a bassa quota.*
In particolare, al fine dell’aggiornamento della cartografia aeronautica, si richiama l’attenzione sull’obbligo di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell’Aeronautica Militare (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori.
 - *Poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BSM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:*
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **ENAC - Direzioni e Uffici Operazioni Sud - Napoli**, rif. prot. n.0105395 del 13/09/2019, acquisito al prot.n. 0709 del 22/01/2021, ha comunicato che:

- *“l’ENAV, con foglio 46600\2019\OPS/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure di volo sono competenza dell’Aeronautica Militare;*
- *in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l’impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 - 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:*

segnaletica diurna: pale verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l’una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

segnaletica notturna: l’ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall’annesso alle ED Decision 2017/012/B - CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.

Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che prevede, fra l’altro il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell’aerogeneratore;*
- 2. altezza massima dell’aerogeneratore (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m. al top dell’aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;*
- 4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;*
- 5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.*

Si rilascia il nulla osta per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all’impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.....”

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A**, rif. prot. n. BA\A011\P\2020\0001067 del 26/02/2020, acquisito al prot. n.1403 del 27/02/2020, comunica che esaminati gli elaborati progettuali *“...esprime **parere non favorevole**...il progetto definitivo in argomento prevede la realizzazione di una piazzola sulla quale verrà installato un aerogeneratore ad asse orizzontale avente la potenza nominata di 950 KW, una cabina di consegna MT ed un cavidotto interferente con la linea ferroviaria Foggia -- Potenza al km 36+540 circa. Coerentemente con quanto riportato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 che - al punto 7.2. (Misure di mitigazione) dell’Allegato 4 “La distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 in dalla base della torre”, RFI può imporre per via contrattuale o comunque civilistica che anche la distanza di rispetto dalle linee ferroviarie debba essere maggiore - o perlomeno non inferiore - ai suddetti a 150 m. In particolare, le linee guida per la realizzazione di impianti colici della Regione Puglia del 2004,adottano limiti più restrittivi, prescrivendo che la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore a 4 volte il diametro dell’elica*

e comunque non inferiore a 300 m; pertanto,è ritenuto valido anche in prossimità di linee ferroviarie..... Tanto premesso, la distanza della base della torre dalla linea ferroviaria, misurata ortogonalmente, dovrà essere pari ad almeno 360 metri (quattro volte il diametro del rotore). Le opere proposte sono altresì interferenti con il PD dell'intervento di Ammodernamento della linea ferroviaria Foggia – Potenza, già precedentemente autorizzato (con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 299 del 28/10/2016 e con DM del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti n.11608 del 19/07/2018) sotto il profilo ambientale e localizzativo..... “

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- la società Setteventi S.r.l. ha riscontrato il parere sfavorevole di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 03/06/2020, con comunicazione acquisita al prot. n.3919, del 4/06/2020, trasmettendo la “*Relazione descrittiva di riscontro al parere espressa in CDS del 17/03/2020*”;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota rif. prot. n.BA\A011\P\2020\0002837 del 28/07/2020, acquisito al prot. n.5356 del 29/07/2020, ha comunicato che “*in riscontro alla nota in riferimento di indizione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, nostro prot. BA\A011\P\2020\166 del 27/01/2020, e all’elaborato integrativo “Relazione descrittiva di riscontro al parere espressa in CDS del 17/03/2020” trasmesso dal Richiedente a seguito del parere non favorevole della Scrivente, si comunica quanto segue.....In merito alla distanza tra la turbina eolica e la linea ferroviaria.....il succitato decreto DM 10 settembre del 2010, prevede al punto 7.2 dell’Allegato 4, una distanza della turbina eolica rispetto alla strada provinciale o nazionale superiore all’altezza massima dell’elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.....In definitiva, si ribadisce quanto già espresso nel precedente parere RFI, ossia nel caso in esame la distanza tra la base della Torre dalla linea ferroviaria, misurata ortogonalmente, dovrà essere pari almeno a 360 m.Pertanto, al fine di salvaguardare l’ambiente ferroviario e la pubblica sicurezza, per quanto sopra esposto, si esprime nuovamente **parere non favorevole.***

Infine, per quanto riguarda l’attraversamento del cavidotto previsto alla progressiva chilometrica 36+540 della linea Foggia – Potenza, a seguito delle sovrapposizioni effettuate dal Richiedente tra gli elaborati progettuali dell’ammodernamento della linea ferroviaria FG-PZ e il progetto in oggetto, si conferma nuovamente la piena disponibilità a valutare congiuntamente l’effettiva sussistenza di un’eventuale interferenza con i pali di sostegno della trazione elettrica. In merito, invece, all’interferenza con l’opera idraulica di tipo trapezoidale, rappresentata a pag. 9 della “Relazione descrittiva di riscontro al parere espressa in CDS del 17/03/2020”, prevista nell’ambito dei lavori di ammodernamento della linea FG-PZ, le caratteristiche tecniche e le modalità di posa del cavidotto dovranno essere conformi al 2.3.11 della normativa CEI 11-27”.

- La società Setteventi S.r.l., con note avente lo stesso oggetto, pervenute il 30/09/2020 e acquisite al prot. n. 6762 del 30/09/2020 e prot. n.6783 del 01/10/2020, a seguito del tavolo tecnico svoltosi in data 29/09/2020 con i referenti di R.F.I. S.p.A., chiedeva a questa Sezione di sospendere per ulteriori 20 giorni il procedimento amministrativo, al fine di produrre elaborati di dettaglio del sottopassaggio del cavidotto con le opere di progetto dell’ammodernamento della linea ferroviaria FG-PZ, prevista con una posa “No Dig”, nonché, della viabilità definitiva di accesso alla turbina, di tipo sterrato, al fine di non intralciare né ostacolare il nuovo percorso della strada che sarà realizzata in cavalcaferrovia, che la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali concedeva con nota prot. n.7123 del 13/10/2020.
- In data 27/11/2020, la società istante con nota, acquisita al prot. n.8548 del 30/11/2020, chiedeva il riavvio del procedimento amministrativo, in considerazione delle soluzioni tecniche esecutive condivise con RFI, evidenziando che: “*..non è stato necessario adeguare gli elaborati progettuali, in quanto la condivisione con RFI ha rinviato alla fase post autorizzativa le specifiche di dettaglio che saranno implementate nella progettazione esecutiva, con l’impegno ad accogliere le prescrizioni esecutive. La fase transitoria della viabilità di progetto, oggetto del procedimento autorizzativo in oggetto che precede*

la realizzazione della viabilità prevista nel progetto RFI, sarà dismessa ed adeguata con opportune modifica/compatibilizzazione nella fase a regime, con intersezione a T sulla viabilità complanare di futura realizzazione, prevista nel progetto di RFI, e nella eliminazione del tratto di strada sovrabbondante. Tale possibile compatibilizzazione sarà oggetto di accordo con le competenti strutture di RFI e sarà autorizzata a carico della scrivente, mediante istanza ex DPR 380/01 e smi”.

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota BA\A011\P\2021\0000741 del 15/02/2021 acquisito al prot. N. 1476 del 15/02/2021, ha comunicato che “.....Per quanto riguarda le interferenze del progetto in oggetto con il Progetto Definitivo dell'intervento di Ammodernamento della linea ferroviaria Foggia – Potenza, già sollevate nei precedenti pareri espressi, a seguito di approfondimenti condivisi con la società Setteventi s.r.l., tali interferenze, risultano risolte e compatibili con le richieste espresse, fermo restando la definizione di alcuni elementi di dettaglio che potranno essere oggetto di apposita istruttoria per il rilascio autorizzazione da parte di RFI. Diversamente, per quanto attiene, invece, la distanza tra la turbina eolica e la linea ferroviaria, permane il parere già espresso nelle precedenti comunicazioni. Tale parere è inoltre suffragato dal calcolo della gittata massima del frammento di pala, riportato nell'elaborato “documento specialistico 04”, data di emissione 02/2019, depositato nel sito web indicato nella nota dell'Istante, dal quale si evince che nelle condizioni di massima rotazione della pala, la gittata massima del frammento calcolata risulta pari a 280,56 m. Nell'area circolare assoggettata a tale vento di caduta ricadrebbe anche un tratto dell'infrastruttura ferroviaria della Foggia-Potenza. La rottura del frammento di pala, configurato come evento raro ed eccezionale, è comunque caratterizzato da una certa probabilità che si verifichi, pertanto il rischio, ad esse connesso, non è trascurabile.....Premesso che la distanza minima rilevata tra la torre di progetto e la linea ferroviaria è circa pari a 180 m, in virtù di tali valutazioni si ritiene che i rischi generati dalla presenza dell'aerogeneratore nella posizione proposta e più in particolare in relazione al raggio di azione che è stato calcolato del frammento di pala che potrebbe staccarsi e proiettarsi oltre l'aerogeneratore, risultano incompatibili con la sicurezza dell'esercizio ferroviario e con la salvaguardia della pubblica incolumità.....Questa Società, in qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale,.....al fine di salvaguardare l'ambiente ferroviario e la pubblica sicurezza, esprime **parere non favorevole**”.
- La società Setteventi S.r.l. in data 29/04/2021, ha riscontrato il parere di Rete Ferroviaria Italiana, trasmettendo “La Relazione Tecnica - Calcolo della gittata massima di un frammento di pala di un aerogeneratore tipo LTW90 0,95 MW”, acquisita al prot. n.4485 del 30/04/2021.

RILEVATO che:

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con nota prot. n. BA\A0011\P\2021\0002820 del 14/06/2021, acquisito al prot. n. 6375 del 14/06/2021,** ha comunicato che, a seguito della trasmissione dell'elaborato integrativo relativo al calcolo della gittata massima del frammento di pala, “.....Questa Direzione, esaminato l'elaborato progettuale succitato, esprime **parere favorevole** agli interventi previsti con le seguenti prescrizioni.
Si ritiene superata la prescrizione relativa alla giusta distanza della turbina eolica rispetto alla linea ferroviaria.
Per quanto attiene invece le interferenze con il Progetto Esecutivo dell'intervento di Ammodernamento della linea ferroviaria Foggia-Potenza, (attraversamento elettrico e interferenza con la nuova viabilità di progetto per la soppressione del Passaggio a Livello alla progressiva chilometrica 36+782), già ampiamente condivise con il Richiedente, si rappresenta quanto segue.
Più dettagliatamente, in merito all'attraversamento elettrico, il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria (da avviare successivamente al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto), in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e di Regolamenti sull'argomento. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società

Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A, questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta. Pertanto, il richiedente si impegna a recepire, in fase di progettazione esecutiva, tutte le prescrizioni che saranno richieste da RFI in fase dell'iter autorizzativo succitato.

Per quanto riguarda invece l'interferenza con la nuova viabilità di progetto prevista per la soppressione del Passaggio a Livello alla progressiva chilometrica 36+782 della linea ferroviaria Foggia-Potenza, il Richiedente afferma: "la fase transitoria della viabilità di progetto, oggetto del procedimento autorizzativo in oggetto che precede la realizzazione della viabilità prevista nel progetto RFI, sarà dismessa ed adeguata con opportune modifiche/compatibilizzazioni nella fase a regime, con intersezioni a T sulla viabilità complanare di futura realizzazione, prevista nel progetto di RFI, e nella eliminazione del tratto di strada sovrabbondante. Tale possibile compatibilizzazione sarà oggetto di accordo con le competenti strutture RFI e sarà autorizzato a carico della scrivente, mediante istanza ex DPR 380/01 e smi". A tale proposito si segnala che sul documento integrativo trasmesso "Relazione di calcolo della gittata massima del frammento di pala" è stata riportata erroneamente la soluzione del progetto definitivo dell'opera di soppressione P.L. succitato, che differisce, in parte, dalla soluzione aggiornata del Progetto Esecutivo. Si fa notare inoltre che la viabilità prevista nel progetto di RFI, sarà ceduta e poi gestita dalla Regione/ Comune, pertanto, dovrà essere valutata la compatibilità tecnica della giusta distanza aerogeneratore rispetto alla viabilità esistente e la viabilità di progetto RFI.

Per ciascuna opera da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR 753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia) sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti). Dopodiché dovrà essere presentata apposita istanza, corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo, onde avviare il succitato iter autorizzativo (vedasi al proposito l'allegato elenco). Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione.

Si comunica che ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima...ai sensi dell'art.15 della legge 210/85... della legge 359/92,... nonché ai sensi del D.P.R. 753/80...",

Pertanto, è stato acquisito il parere favorevole di **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

▪ **COMUNE DI CANDELA:**

- **rif. pec del 18/02/2021, acquisito al prot. n. 1631 del 18/02/2021** ha comunicato che *"...a riforma del precedente parere esprime parere contrario in quanto devono essere prima quantificate le misure compensative a favore del Comune di Candela di cui all'allegato 2 del D.M. 10/9/2010, atteso che non si è avuto modo di concordarle preventivamente";*

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

- Nel corso della terza Conferenza di Servizi del 22/02/2021, a cui ha partecipato il rappresentante del Comune di Candela nella figura dell'Ing. Beniamino Lamanna, come desumibile dal relativo verbale trasmesso con nota, prot. n. 1781, del 23/02/2021, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, si è, tra l'altro, preso atto del parere sfavorevole del Comune di Candela, reso anche con nota rif. pec del 18/02/2021, acquisito al prot.n. 1631 del 18/02/2021, che è stato sottoposto al proponente per le valutazioni di competenza e, pertanto, il Presidente ha evidenziato che *"il Comune dovrà definire, di intesa con la società, opere di compensazione di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010";*
- Nella suddetta conferenza di servizi del 22/02/2021, come desumibile dal relativo verbale, la società ha dichiarato *"In merito al parere del Comune di Candela, si conferma che il progetto de quo ha contemplato l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, che costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale, ai sensi dell'art. 2 lett. g dell'Allegato 2*

del DM 10.09.2010. In aggiunta.....si propone a favore del Comune ospitante il seguente intervento di miglioramento ambientale, correlato alla mitigazione dell'impatto riconducibile al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi. La proposta prevede la realizzazione di una piazzola a margine del sito di impianto destinata all'installazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile. L'infrastruttura realizzata permetterà la ricarica delle batterie installate a bordo dei veicoli elettrici (auto e motocicli)..... A tal fine, si prende atto che la condizione sospensiva del parere del Comune espressa in sede dell'odierna CdS può essere superata dalla proposta riportata. Si chiede un incontro con l'Amministrazione Comunale per definire gli aspetti tecnici”;

- Nell'ambito della Conferenza di Servizi del 15/06/2021, è stato acquisito agli atti, il parere **rif. prot. n.5196 del 14/06/2021, acquisito al prot. n.6418, del 15/06/2021, del Comune di Candela**, con il quale ha comunicato che: *“si esprime parere contrario in quanto non è stata definita con l'Amministrazione Comunale, la quantificazione delle misure compensative a favore del Comune di Candela, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/9/2010.....Non risulta accoglibile quanto prospettato, e cioè l'installazione di una colonnina di ricarica elettrica, perché, non coerente con la quantificazione stabilita dal citato D.M. sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi.....Inoltre la pratica è carente dell'autorizzazione sismica. Per gli aspetti urbanistici nulla osta l'impianto con la destinazione urbanistica dell'area che allo stato attuale è qualificata “Agricola””.*
- Nel corso della suddetta Conferenza di Servizi del 15/06/2021, come desumibile dal relativo verbale trasmesso con nota, prot. n.6553 del 17/06/2021, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, il Presidente in merito alle misure di compensazione *“di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010”, evidenziava che la società ha proposto, quale misura di compensazione, l'istallazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile in una piazzola, posta a margine del sito di impianto, che non è stata valutata positivamente da parte del Comune di Candela, che, tuttavia, non ha proposto una misura compensativa alternativa”* e, pertanto, *“...si prendeva atto della disponibilità e dell'impegno assunto da parte della società ad effettuare misure di compensazione, alternative a quelle proposte, eventualmente richieste dal Comune di Candela, nella misura “...comunque non superiore al 3% per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto”, e si evidenziava che rientra nelle competenze del Comune riscontrare ed effettuare le relative proposte in tempi brevissimi, poiché, tali misure sono definite in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art.2 lett.f) dell'Allegato 2 al D.M. 10.09.2010. Si evidenzia, inoltre, alla società istante che la definizione delle misure di compensazione non è rimandabile alla fase pre-realizzativa dell'intervento poiché, ai sensi dell'art.3 dell'Allegato 2 al D.M. 10.09.2010 “L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica” e si invitava, pertanto, la stessa a prendere contatti con il Comune di Candela sollecitandolo alla definizione delle misure di compensazione”.*

RILEVATO che:

- Il rappresentante del Comune di Candela non ha partecipato alla seduta di conferenza di servizi del 15/06/2021, nè tantomeno nel parere trasmesso, a mezzo pec, **rif. prot. n.5196 del 14/06/2021, acquisito al prot. n.6418, del 15/06/2021**, ha proposto una misura compensativa alternativa a quella indicata dalla società nella riunione di conferenza di servizi del 22/02/2021, considerato che *tali misure sono definite in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art.2 lett.f) dell'Allegato 2 al D.M. 10.09.2010;*
- La società Setteventi S.r.l. ha trasmesso, in merito alle misure di compensazione, al Comune di Candela:
 - in data 18/06/2021, nota, acquisita al prot. n.6679 del 28/06/2021, nella quale ha indicato che: *“..In linea con quanto previsto dal DM 10/09/2010 la scrivente Società in data 22.02.2021 si era*

resa già disponibile a ricevere dal Comune sede dell'iniziativa, come da norma, le eventuali idonee misure compensative concrete e realistiche, .., in aggiunta, ai sensi del medesimo art. 2 dell'Allegato 2 del DM 10.09.2010, è stato proposto a favore del Comune ospitante l'intervento di miglioramento ambientale, ..mediante la realizzazione di una o più piazzole destinate al installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile .Ciò nonostante, la scrivente Società si è dichiarata ancora disponibile ad accogliere eventuali richieste di misure compensative che l'Amministrazione competente volesse formulare, qualora le stesse siano in linea con i criteri di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2010 ed il cui valore sia inferiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.....";

- In data 25/06/2021, nota di "Sollecito misure compensative", acquisita al prot. n.6941 del 29/06/2021, nella quale la società ha comunicato che "Facendo seguito alla precedente nota del 18.06.2021, a cui non si è avuto riscontro . con la presente si rammenta nuovamente che la scrivente Società si dichiara disponibile ad accogliere eventuali richieste di misure compensative che l'Amministrazione competente volesse formulare...";

Pertanto, si ritiene, di assumere favorevolmente acquisito il suddetto parere del Comune di Candela, anche in ordine alla misura di compensazione proposta dalla società Setteventi S.r.l., consistente "nell'istallazione di un impianto di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da fonte rinnovabile in una piazzola, posta a margine del sito di impianto", ai sensi dell'art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i, stante l'inerzia del Comune di Candela che non ha fornito, tra l'altro, alcun riscontro alle note trasmesse dalla società innanzi citate.

- **ARPA PUGLIA, rif. prot. n. 0011162-155 del 15/02/2021, acquisito al prot. n. 1544 del 16/02/2021 e rif. prot. n.0043247 del 14/06/2021, acquisito al prot. n.6368 del 14/06/2021**, di conferma del precedente, ha comunicato che ".....valutata la documentazione progettuale e integrativa acquisita esclusivamente dal sito istituzionale della Regione Puglia in data 13-02-2021, per quanto di competenza, relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, si fornisce il seguente contributo valutativo.
 1. La progettazione risulta prodotta per l'aerogeneratore LEITWIND LTW90, diametro rotore m. 90,3, altezza mozzo m. 80, altezza complessiva m. 125,15, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza 0,958 MW. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Pertanto, contrariamente a quanto asserito nella relazione tecnica di progetto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque, dovranno essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella autorizzazione che codesta Autorità Competente vorrà eventualmente rilasciare.
 2. Il D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h).
 3. La relazione sulla gittata **massima** produce un valore di m. 288, con una riduzione del 30% della velocità media del frammento per tener conto dell'attrito con l'aria del pezzo in volo, della rotazione, delle forze che si generano al momento della rottura, Ritenendo valido il calcolo fornito, si deve constatare la presenza della rete ferroviaria ad una distanza inferiore a circa m. 160 che non consente di poter emettere una valutazione favorevole.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti di terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione."

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

RILEVATO che:

- **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, con nota prot. n. BA\A0011\P\2021\0002820 del 14/06/2021, acquisito al prot. n. 6375 del 14/06/2021, ha espresso **parere favorevole** ritenendo "...superata la prescrizione relativa alla giusta distanza della turbina eolica rispetto alla linea ferroviaria...", ritenendo, quindi, l'intervento compatibile con la sicurezza dell'esercizio ferroviario e con la salvaguardia della pubblica incolumità;
- **Il Comune di Candela** non ha fornito l'indicazione di una misura di compensazione alternativa a quella proposta dalla società, nonostante sia stato sollecitato in sede di conferenza di servizi, giusti verbali, trasmessi con note prott. n.1781 del 23/02/2021 e n.6553 del 17/06/2021, e non ha riscontrato le comunicazioni della società, del 18/06/2021, nota, acquisita al prot. n.6679 del 28/06/2021 e del 25/06/2021, acquisita al prot. n.6941 del 29/06/2021, che si dichiarava disponibile ad eseguire opere di compensazione.

Si ritiene che i rilievi formulati da **ARPA PUGLIA** possano ritenersi superati e che possa essere assunto favorevolmente il suddetto contributo.

- **SNAM RETE GAS S.p.A.**, rif. EAM28631/prot. n.08/2021 del 03/02/2021, acquisito al prot.n. 1211 del 04/02/2021, ha comunicato che: "...sulla base della documentazione progettuale allegata al Portale della Regione Puglia Tav. 02, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose**".

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità la **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni**, con nota prot. n. 1246 del 25/01/2021, acquisito al prot. n. 6419 del 15/06/2021, ha rilasciato il parere favorevole "... *relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera ...*" e, pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con note prot. nn. 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6633 e 6634 del 22/06/2021, ha trasmesso la Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.327/2001 s.m.i., dell'art. 10 L.R. n.3 del 22/02/2005 s.m.i. e dell'art.7 e 8 della Legge 241/90 s.m.i..

Successivamente pervenivano n.2 osservazioni, rispettivamente, il 07/07/2021, acquisita al prot. n.7472, del 08/07/2021 e il 09.07.2021, acquisite al prot. n.7577 del 12/07/2021, aventi carattere meramente patrimoniale, puntualmente trasmesse dalla Sezione precedente alla società con la nota prot. n.7601 del 12/07/2021, che sono comunque dirimenti ai fini della titolarità delle aree oggetto del succitato avviso.

La società Setteventi S.r.l., con note trasmesse in data 13/07/2021, acquisite ai prot. nn. 7653 e 7654 del 14/07/2021, ha fornito riscontro alle osservazioni pervenute

Rilevato che:

- il progetto in questione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi o in virtù di silenzio assenso di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento che ne hanno valutato gli aspetti, per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela ambientale e paesaggistica;
- alla luce dell'art.14-ter, comma7, della L.241/90 s.m.i, *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni...."* seppur convocati ai lavori di conferenza di servizi.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n.24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n.2512 del 27/11/2012;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con note rif. prot. MIBACT_SABAP-FG|12/03/2020|0002524-P|n. 2524/2020, acquisito al prot. n.1882 del 12/03/2020 e rif. prot. n.MIBACT_SABAP-FG|06/07/2020|0005030-P|n. 5030/2020, acquisito al prot. n. 4750 del 06/07/2020, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota rif. prot. n. con nota rif. prot. n.11353/2020, del 16/06/2020, acquisita al prot. n.4420 del 22/06/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Setteventi S.r.l. ha provveduto al deposito dell'intero progetto presso la sede della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 28/09/2021;
- con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, la società istante ha dichiarato (come da Perizia giurata, allegata all'istanza, del 12/04/2019, a firma del Tecnico, acquisita agli atti di conferenza di servizi del 17/03/2020) che l'impianto in progetto è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza, regionale (Allegato IV, punto 2, lett. d) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), poiché, non supera la soglia di potenza che impone la verifica di assoggettabilità a VIA e non sussiste alcune delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri, di cui all'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 del D.M. del 30 marzo 2015.
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ..."*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n.9480 del 21 settembre 2021 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché, la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Setteventi S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano in data 28/09/2021, acquisita al prot. n.10112, ha trasmesso:
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*, opportunamente firmati in originale dal tecnico e dall'istante;
 - ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- ✓ asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, con la quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla normativa vigente;
- ✓ asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico competente ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- ✓ dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica ([Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf](#)), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
- ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Le suddette dichiarazioni e asseverazioni sono state trasmesse anche a mezzo pec in data 24/09/2021, acquisita al prot. n.9991 del 27/09/2021 e in data 28/09/2021, acquisita al prot. n. 10111 del medesimo giorno.

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n.9480 del 21.09.2021 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,95 MWe**, costituito da **n.1 aerogeneratore, (LEITWIND LTW90)**, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG), in località "Cianfurro", posizionato secondo le seguenti coordinate WGS84, come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE	
1	544890.85 E	4557559.79 N

- opere di connessione, (Codice di rintracciabilità: 183277503), che prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore
Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:
 - connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita da cabina;
 - dispositivo di sezionamento da palo;
 - costruzione di una cabina di consegna;
 - sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione);
 - quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.

- infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
- in data 28/09/2021 la Società Setteventi S.r.l. ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 30/09/2021 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n.023961;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Istanza di informativa antimafia prot.n. PR_BZUTG_Ingresso_0036482_20210930;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di comunicazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Setteventi S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, nonché, gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 ss.mm.ii. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, la società Setteventi S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo, *redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5*, nonché, il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di decadenza ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 28/09/2021 dalla società Setteventi S.r.l..

DETERMINA**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n.9480 del 21.09.2021, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n.9480 del 21.09.2021, si provvede al rilascio, alla Società Setteventi S.r.l., con sede legale in in **Bolzano (BZ)**, al **Corso Italia n. 27**, Cod. Fisc. e P.IVA **0302943656**, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **0,95 MWe**, costituito da **n.1 aerogeneratore, (LEITWIND LTW90)**, da realizzarsi nel Comune di Candela (FG), in località "Cianfurro", posizionato secondo le seguenti coordinate WGS84, come rilevate dalla documentazione trasmessa dalla Società alla data di presentazione dell'istanza, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE	
1	544890.85 E	4557559.79 N

- opere di connessione, (Codice di rintracciabilità: 183277503), che prevedono che l'impianto venga allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna alla linea MT esistente San Carlo_DP60-04072 alimentata dalla CP Ascoli Satriano da ubicarsi nel sito individuato dal produttore

Tale soluzione prevede la costruzione delle seguenti opere:

- connessione in antenna dalla linea MT esistente S. Carlo DP60-04072, nella tratta dei nodi 4-10568 ÷ 4-63374 mediante costruzione di cavo aereo AL 35 mmq e cavo interrato per l'Ingresso/Uscita da cabina;
- dispositivo di sezionamento da palo;
- costruzione di una cabina di consegna;
- sostituzione di n. 2 dispositivi di messa a terra DT 1096 con DT 1096+DT 1097+DT 1095 (in corso a cura di e-distribuzione);
- quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
- infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Setteventi S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,

esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della rete;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n.9480 del 21.09.2021.

ART. 7)

La Società Setteventi S.r.l., ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dall'art.1 della L.R. Puglia 7 luglio 2021, n.19 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della delibera di G.R. n. 3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico-Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.

I seguenti casi possono determinare la decadenza dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva e decadenza per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata decadenza del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei

provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque

assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 12)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 39 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - al Comune di Candela (FG);
 - alla Società Setteventi S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta